

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parti PRIMA e SECONDA

Cagliari, giovedì 25 novembre 2004

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi.

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI V. Pasquale Tola, 30 - Tel. 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) € 51,65, Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) € 180,76; Parte III € 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81. Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l'importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Pasquale Tola, n. 30.

AVVERTENZE — Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna si pubblica in Cagliari, ed è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Giunta e del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

## SOMMARIO

PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 2004, n. 8.**

**Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.**

Pag. 3

**ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2004, n. 205.**

**Legge Regionale 24.10.1988, n. 33, artt. 28 e 29 - Agenzia Regionale del Lavoro - Comitato del Lavoro - Sostituzione componente.**

Pag. 6

**DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 26 ottobre 2004, n. 1268/P.**

**Nomina componente Comitato Amministrativo del F.I.T.Q.**

Pag. 7

**DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 novembre 2004, n. 1567.**

**Nomina Consulta Consortile del Consorzio di Bonifica del Cixerri.**

Pag. 7

**DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 26 ottobre 2004, n. 9/AS.**

**Proroga nomina Commissario ad acta. Definizione istanza concessione edilizia Comune di Orosei.**

Pag. 8

**ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 26 ottobre 2004, n. 10/AS.**

**Nomina Commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico. Comune di Lotzorai.**

Pag. 8

**PRESIDENZA DELLA GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE**

**SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI,  
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI  
E DEGLI INTERVENTI  
IN CAMPO SOCIALE**

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 21 ottobre 2004, n. 1/264.**

**L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Organizzazione di Volontariato "Solidarietà Forze Di Polizia" con sede in Abbasanta.**

Pag. 9

PRESIDENZA DELLA GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI,  
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI  
E DEGLI INTERVENTI  
IN CAMPO SOCIALE

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 21 ottobre 2004, n. 1/265.**

**L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Organizzazione di Volontariato "Volo Alto" con sede in Villacidro.**

Pag. 9

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO PASTORALE  
SERVIZIO AFFARI LEGALI  
CONTROLLO ENTI ED USI CIVICI

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 31 ottobre 2003, n. 1566.**

**Comune di Talana, mutamento di destinazione e sospensione dei diritti d'uso su terre civiche loc. "Arbuleu".**

Pag. 9

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO PASTORALE  
SERVIZIO AFFARI LEGALI  
CONTROLLO ENTI ED USI CIVICI

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 31 ottobre 2004, n. 1567.**

**Comune di Talana, ripristino usi civici su terre civiche loc. "Arbuleu".**

Pag. 9

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO PASTORALE  
SERVIZIO AFFARI LEGALI  
CONTROLLO ENTI ED USI CIVICI

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 31 ottobre 2004, n. 1568.**

**Comune di Talana: sospensione dei diritti di uso civico.**

Pag. 10

ASSESSORATO  
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 13 agosto 2004, n. 1944.**

**Concessione a fini di pesca sportiva da riva**

**nel lago di Gusana in agro di Gavoi a favore dell'Associazione Pro Loco Gavoi con sede in Gavoi per la durata di anni cinque (5).**

Pag. 10

ASSESSORATO  
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO CONSERVAZIONE  
DELLA NATURA E DEGLI HABITAT  
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA  
ED ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA  
**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 22 ottobre 2004, n. 2368/V.**

**D.P.R. 120/03 art. 6 - Rilascio approvazione al progetto per realizzazione di una struttura agrituristica in località Teni is Bias - Comune di Seui.**

Pag. 12

ASSESSORATO  
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI  
E BONIFICA DEI SITI INQUINATI  
**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 2 novembre 2004, n. 2415/IV.**

**Determinazione n. 2068/IV del 7.9.2004: Sospensione determinazione n. 137/IV del 13.2.2002 relativa all'autorizzazione alla gestione di un Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97. Centro Ecologico Sardo Raccolta Rifiuti Speciali di Serra Paolo & C. S.n.c. Gonnese. Revoca sospensione autorizzazione.**

Pag. 12

ASSESSORATO DEL TURISMO,  
ARTIGIANATO E COMMERCIO  
SERVIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO  
E OPERE TURISTICHE  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 15 novembre 2004, n. 1533.**

**POR Sardegna 2000-2006 Asse IV, Misura 4.5, Linea C) - Itinerari Turistici Integrati - Itinerario Turistico-Religioso "Cattedrali di Sardegna" - Bando 2002 - Graduatoria.**

Pag. 13

PARTE PRIMA  
**LEGGI E DECRETI**

LEGGE REGIONALE **25 novembre 2004, n. 8.**

**Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.**

Il Consiglio Regionale  
 ha approvato

Il Presidente della Regione  
 promulga

la seguente legge

Art. 1

Pianificazione paesaggistica regionale

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.

2. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.

Art. 2

Piano Paesaggistico Regionale - Procedure

1. Per le procedure di redazione della proposta, adozione e approvazione del PPR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), così modificato:

“Art. 11 - (Piano Paesaggistico Regionale - Procedure)

1. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all'albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio

1986, n. 349, il Presidente della Regione, entro i sessanta giorni di pubblicazione presso i Comuni svolge l'istruttoria pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, nella quale illustra la proposta di Piano.

2. Entro trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione.

3. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica, delibera l'adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

4. La Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.

5. Acquisito tale parere, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.”

2. Per la redazione della proposta di Piano possono essere utilizzati anche gli elaborati dei Piani urbanistici provinciali di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 45 del 1989, già approvati o in corso di approvazione.

3. Dopo l'approvazione del PPR la Giunta provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con il Piano stesso.

4. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la Giunta provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.

5. Al fine di promuovere una più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'Amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le Università e con gli ordini ed i collegi professionali interessati.

6. I Comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri Piani urbanistici comu-

nali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni.

7. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione espone al Consiglio regionale, che si pronuncia nel merito, le linee guida caratterizzanti il lavoro di predisposizione del PPR.

#### Art. 3

##### Misure di salvaguardia

1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:

- a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;
- c) compendi sabbiosi e dunali.

2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di Piani urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 ed in quelli ricadenti nei comuni ricompresi nel Piano Territoriale Paesistico del Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto del Presidente della Giunta n. 272 del 3 agosto 1993).

#### Art. 4

##### Interventi ammissibili

1. Il divieto di cui all'articolo 3 della presente legge non si applica:

- a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d'uso ed il numero delle unità immobiliari. E' altresì consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi;
- b) agli interventi direttamente funzionali alle

attività agro-silvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali;

- c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;
- d) alle opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica;
- e) agli interventi di cui alle lettere b), d), f), g), l), m) e p) dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985;
- f) alle opere pubbliche previste all'interno di piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985;
- g) alle infrastrutture di servizio generale da realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dall'Amministrazione regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 è consentita l'attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono, altresì, attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B ed altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati. Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'articolo 6. E, pertanto, sospesa l'applicazione delle esclusioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. Ai fini della realizzazione dei singoli interventi edilizi, l'acquisizione dei prescritti nulla osta ed il versamento dei

relativi oneri concessori, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, dà titolo al rilascio della concessione edilizia.

3. Nelle aree boscate, individuate con circolare dell'Assessorato della pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure naturali purché gli interventi, oltre che previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore a cento metri.

#### Art. 5

#### Studio di compatibilità paesistico-ambientale

1. I piani urbanistici dei comuni, i cui territori ricadono nella fascia costiera di due-mila metri dalla linea di battigia marina, devono contenere lo studio di compatibilità paesistico ambientale quale documento finalizzato a:

- a) supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico-ambientali;
- b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e dei caratteri paesaggistici;
- c) definire i criteri guida per lo studio di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base della elaborazione dei piani attuativi.

2. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato al PUC deve prevedere:

- a) il quadro conoscitivo del territorio comunale derivato dalla rappresentazione ed analisi dei principali tematismi di carattere geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, paesaggistico e storico-culturale;
- b) il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture;
- c) l'individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio ed interesse ai fini delle esigenze di tutela e valorizzazione;
- d) il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità delle localizzazioni;

e) la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente e della relativa normativa d'attuazione.

3. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere:

- a) l'indicazione degli insediamenti previsti con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l'analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati;
- b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni;
- c) le concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi ovvero per minimizzarne e compensarne l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

4. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE (V.A.S.) concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente.

5. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale relativo agli strumenti urbanistici generali viene sottoposto all'esame ed approvazione della Giunta regionale previo favorevole parere del Comitato tecnico regionale dell'urbanistica.

6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1999) e successive modifiche ed integrazioni.

7. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999, riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti.

#### Art. 6

##### Zone F turistiche

1. Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibile nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

#### Art. 7

##### Interventi pubblici

1. La realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali può essere autorizzata dalla Giunta Regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge, sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 7 dell'articolo 2 e pubblicati sul BURAS.

#### Art. 8

##### Norme transitorie

1. I Piani urbanistici comunali, approvati alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna), conservano la loro validità ed efficacia in termini attuativi e di esecutività, purché non successivamente modificati. È comunque consentita l'adozione delle varianti necessarie al ripristino delle originarie condizioni di conformità.

2. I Comuni che, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 2004, hanno adottato il Piano urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedere alla sua definitiva approvazione, purché venga corredato dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 5.

L'adozione degli strumenti attuativi, di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e riguardanti le zone "F", deve essere corredata dello studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 5.

sististico-ambientale di cui all'articolo 5.

3. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nell'intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio e realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Se non diversamente previsto le disposizioni della presente legge si applicano negli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 3.

#### Art. 9

##### Abrogazioni e sostituzioni

1. Sono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1989.

2. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 45 del 1989 ai Piani territoriali paesistici sono sostituiti dal riferimento al Piano paesaggistico regionale.

#### Art. 10

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Roma, addì 25 novembre 2004

Soru

---

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2004, n. 205.

Legge Regionale 24.10.1988, n. 33, artt. 28 e 29 - Agenzia Regionale del Lavoro - Comitato del Lavoro - Sostituzione componente.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 205 del 5 novembre 2004 ha nominato il

Sig. Ignazio Angioni componente del Comitato del Lavoro, quale rappresentante delle Associazioni Cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lettera d) dell'art. 29 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, in sostituzione del Sig. Silvio Cherchi, dimissionario.

Soru

---

**DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 26 ottobre 2004, n. 1268/P.**

**Nomina componente Comitato Amministrativo del F.I.T.Q.**

L'Assessore degli Affari Generali,  
Personale e Riforma della Regione

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la Legge Regionale 5 maggio 1965, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato istituito il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza (F.I.T.Q.) del personale dell'Amministrazione regionale;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 15/1965, modificato dall'art. 2 della L.R. 3 novembre 1995 n. 27 e dall'art. 18 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la composizione ed il procedimento di nomina del Comitato Amministrativo del predetto Fondo;

Visto il proprio decreto n. 699/P del 11/6/2004 con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2004-2008, il Comitato amministrativo del F.I.T.Q. in esecuzione delle sopraccitate disposizioni;

Visto il proprio decreto n. 990/P con il quale il predetto Comitato è stato modificato con la nomina del dirigente Dott.ssa Maria Adriana Deidda quale componente del medesimo Comitato in sostituzione del dirigente Dott.ssa Maria Vittoria Desogus;

Visto il proprio decreto n. 1239/P con il quale al dirigente Dott.ssa Antonella Giglio sono state conferite le funzioni di Direttore della Direzione Generale AA.GG. e Riforma della Regione presso l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della sopraccitata quale Componente del Comitato amministrativo del Fondo in sostituzione del dirigente Dott. Costantino Nuvoli, già Direttore della predetta Direzione,

Decreta

Con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto e fino alla scadenza del quadriennio in corso, la composizione del Comitato amministrativo del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (F.I.T.Q.), disposta con proprio decreto n. 699/P del 11/6/2004 e modificata con proprio decreto n. 990/P del 5/8/2004, citati in premessa, è modificata con la nomina del dirigente Dott.ssa Antonella Giglio quale Componente del medesimo Comitato in sostituzione del dirigente Dott. Costantino Nuvoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Notiziario Ufficiale del Personale regionale.

Cagliari, li 26 ottobre 2004

Dadea

---

**DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 8 novembre 2004, n. 1567.**

**Nomina Consulta Consortile del Consorzio di Bonifica del Cixerri.**

L'Assessore dell'Agricoltura  
e Riforma Agro-Pastorale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il R.D. 13.2.1933 n. 215 recante "Nuove norme per la bonifica integrale" e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 23.6.1962, n. 947 recante "Norme sui Consorzi di Bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961 n. 454";

Vista la L.R. 14.5.1984, n. 21 recante "Norme sul riordinamento dei Consorzi di Bonifica";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 15 marzo 1951, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 1951 - reg. 5, foglio 45, con il quale viene costituito il Consorzio di Bonifica del Cixerri;

Visto lo Statuto Consortile approvato con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 684/85 del 12 giugno 1985;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 168 del 11 agosto 2004 con il quale viene nominato in qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Cixerri la Dott.ssa Giovanna Canu;

Visto l'art. 29 della L.R. 21/94 che pone l'esigenza di istituire una Consulta Consortile che

assicuri una concreta collaborazione al Commissario Straordinario per l'espletamento di alcune importanti funzioni meglio specificate all'art. 7 del D.P.R. 23.6.1962 n. 947, che, tra l'altro, disciplina la procedura di nomina dei componenti la citata Consulta;

Vista la nota 4105/04 del 27.10.2004 con la quale il Commissario Straordinario per la gestione del Consorzio di Bonifica del Cixerri propone l'elenco dei nominativi dei consorziati che possono far parte della Consulta Consortile;

Ritenuto di dover accogliere la succitata proposta del Commissario Straordinario e di dover procedere alla costituzione della Consulta;

#### Decreta

##### Art. 1

Per le causali citate in premessa è costituita presso il Consorzio di Bonifica del Cixerri, con sede in Iglesias, in via XX Settembre 84, la Consulta Consortile di cui all'art. 29 della L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

##### Art. 2

La Consulta Consortile è costituita da 11 componenti.

##### Art. 3

Sono nominati componenti della Consulta Consortile del Consorzio di Bonifica del Cixerri:

- Zurru Mario Luciano, nato a Gonnosfanadiga il 17.11.1939;
- Tronci Marco Luigi, nato a Cagliari il 23.12.1940;
- Aru Erminio, nato ad Iglesias il 15.2.1929;
- Rubiu Gianluigi, nato ad Iglesias il 10.4.1958;
- Cadoni Giovanni Santo, nato a Domusnovas il 17.9.1944;
- Spada Silvestro, nato a Villamassargia il 5.12.1954;
- Faggiani Antonello, nato ad Iglesias il 11.3.1963;
- Pittau Giacomo, nato a Siliqua il 21.12.1954;
- Nonne Michele, nato a Fonni il 9.12.1949;
- Gallus Giampiero, nato a Villaspeciosa il 4.10.1963;
- Asaro Giovanni Battista, nato a Fiume (Fu) il 26.3.1936.

##### Art. 4

Il presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 8 novembre 2004

Addis

#### DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 26 ottobre 2004, n. 9/AS.

#### Proroga nomina Commissario ad acta. Definizione istanza concessione edilizia Comune di Orosei.

L'Assessore degli Enti Locali,  
Finanze ed Urbanistica

Vista la nota n. 2561/D.G. del 12 ottobre 2004 con cui il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia esprime parere favorevole alla concessione della proroga;

Ritenuto di dover provvedere sulla base della Circ. Urb. n. 27207 del 01.09.2004 e pertanto accogliere, in quanto sufficientemente motivata, la richiesta di proroga di cui sopra;

#### Decreta

1. Sono concessi, all'Architetto Carcassi Mario Luigi - responsabile del Settore Circoscrizionale di Urbanistica di Nuoro, già nominato Commissario ad acta con la determinazione n. 10 del 01.09.2004 citata in premessa, ulteriori 30 (trenta) giorni a decorrere dal 01.10.2004 dell'istanza di Concessione Edilizia, inoltrata al Comune di Orosei dalla Ditta Carta Giovanni, residente in Nuoro in via Puglie n. 7;

2. alla scadenza del termine di cui al precedente art. 1, il suddetto Commissario ad acta dovrà trasmettere, all'Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, copia delle determinazioni assunte unitamente a copia degli onorari afferenti la prestazione svolta;

3. la presente Determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 26 ottobre 2004

Sanna

#### ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 26 ottobre 2004, n. 10/AS.

#### Nomina Commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico. Comune di Lotzorai.

L'Assessore degli Enti Locali,  
Finanze ed Urbanistica

Omissis

#### Decreta

1. La dott.ssa Maria Luisa Boi, funzionario di questo Assessorato è nominata Commissario ad acta per l'adozione di tutti gli atti inerenti all'approvazione del Piano Urbanistico del Comune di Lotzorai con competenza estesa all'intero procedimento, fino al perfezionamento dell'adozione definitiva;

2. Il Commissario nell'espletamento dell'incarico si avvarrà della collaborazione del geom. Carlo Corrias, funzionario tecnico del

Servizio della Pianificazione Urbanistica Territoriale;

3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione dell'Ente di mettere a disposizione del commissario il personale nonché gli atti e la documentazione che lo stesso riterà opportuno acquisire per l'esercizio della funzione sostitutiva;

4. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle funzioni del commissario e del sub commissario nelle persone sopra indicate sono poste a carico dell'ente.

5. Il commissario dovrà provvedere entro 180 giorni dalla data di notifica della nomina.

6. Il presente decreto è pubblicato integralmente nell'albo del Comune di Lotzorai per la durata di 15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 26 ottobre 2004

Sanna

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI,  
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI  
E DEGLI INTERVENTI  
IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO [21 ottobre 2004, n. 1/264.](#)

**L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Organizzazione di Volontariato "Solidarietà Forze Di Polizia" con sede in Abbasanta.**

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/264 del 21 ottobre 2004 ha disposto l'iscrizione della Organizzazione di Volontariato "Solidarietà Forze Di Polizia" con sede in Abbasanta, al Registro Generale del Volontariato, al Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale.

Manca

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI,  
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI  
E DEGLI INTERVENTI  
IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO [21 ottobre 2004, n. 1/265.](#)

**L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Organizzazione**

**di Volontariato "Volo Alto" con sede in Villacidro.**

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/265 del 21 ottobre 2004 ha disposto l'iscrizione della Organizzazione di Volontariato "Volo Alto" con sede in Villacidro, al Registro Generale del Volontariato, al Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale.

Manca

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO PASTORALE

SERVIZIO AFFARI LEGALI  
CONTROLLO ENTI ED USI CIVICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO [31 ottobre 2003, n. 1566.](#)

**Comune di Talana, mutamento di destinazione e sospensione dei diritti d'uso su terre civiche loc. "Arbuleu".**

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Per le motivazioni di cui alla premessa è autorizzato il mutamento di destinazione e la relativa sospensione, per dieci anni, dei diritti d'uso civico gravanti sul terreno distinto in catasto al foglio 25 mappale 7 di mq 30.000 località "Arbuleu" di cui mq. 10.000 destinati a ricovero bestiame e mq. 20.000 a miglioramento pascolo a favore del Sig. Arzu Stefano;

Omissis

Cagliari, li 31 ottobre 2003

Liguori

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO PASTORALE

SERVIZIO AFFARI LEGALI  
CONTROLLO ENTI ED USI CIVICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO [31 ottobre 2004, n. 1567.](#)

**Comune di Talana, ripristino usi civici su terre civiche loc. "Arbuleu".**

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Per le motivazioni di cui alla premessa è revocato il decreto n. 182/SI/97 dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale che autorizzava il mutamento e la sospensione degli usi dei terreni distinti in catasto al foglio 25 mappale 3 di mq 20.000 e mappale

7 stesso foglio di mq 10.000 località "Arbuleu";  
Art. 2

Sono ripristinati gli antichi usi mutati e sospesi con decreto n. 182/SI/97.

Omissis

Cagliari, li 31 ottobre 2003

Liguori

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO PASTORALE  
SERVIZIO AFFARI LEGALI  
CONTROLLO ENTI ED USI CIVICI  
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 31 ottobre 2004, n. 1568.

**Comune di Talana: sospensione dei diritti di uso civico.**

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1

Per le motivazioni di cui alla premessa è autorizzata la sospensione di diritti di uso civico gravanti nei terreni distinti in catasto al foglio 20 mappale 3 per una superficie totale di ettari 01.00.00 in località "Su Accu" a favore del Sig. Marruncheddu Anna per la realizzazione di un ricovero animali e per miglioramento pascolo.

Omissis

Cagliari, li 31 ottobre 2003

Liguori

ASSESSORATO  
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 13 agosto 2004, n. 1944.

**Concessione a fini di pesca sportiva da riva nel lago di Gusana in agro di Gavoi a favore dell'Associazione Pro Loco Gavoi con sede in Gavoi per la durata di anni cinque (5).**

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d'attuazione;

Vista le LL.RR. 2 marzo 1956 n. 39, 5 luglio 1963 n. 3 e 7 marzo 1956 n. 37;

Visto il D.M. 14 gennaio 1949;

Visto il D.P.R. 24 novembre 1965 n. 1627;

Visto il Decreto dell'Assessore pro tempore della Difesa dell'Ambiente n. 1795 del 29 settembre 1995 con il quale sono state dettate le direttive e i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni ai fini di pesca nei compendi ittici della Sardegna appartenenti al demanio marittimo ed al demanio regionale;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta

Regionale nella seduta del 3 febbraio 2000 nel quale è stato stabilito il canone annuo, per le concessioni di pesca sportiva in demanio regionale, nella misura di Lire 30 ml. nei corsi d'acqua, con la definizione del canone minimo di Lire 500.000 pari a € 258,23;

Viste le determinazioni n° 543 del 5/07/1990 di concessione per la pesca nel lago di Gusana e n° 2703 del 16/11/1998 di rinnovo, assentita all'Associazione Pro Loco Gavoi, con scadenza al 9/04/2004;

Vista la domanda inoltrata in data 8/04/2004, con la quale l'Associazione Turistica Pro-Loce di Gavoi ha chiesto la concessione per la pesca sportiva da terra nel lago di Gusana in agro di Gavoi;

Visti gli esiti del procedimento istruttorio che hanno valutato favorevolmente la richiesta di rinnovo, avendo l'associazione ottemperato agli obblighi dettati nella determinazione di concessione;

Visto il nulla osta dell'ENEL, ente gestore del lago, per la pesca sportiva da terra fatte salve le zone di rispetto di pertinenza alla diga e delle opere di presa delle condotte forzate, espresso con la nota del 5/04/2004 n° 955 di protocollo;

Considerato che la concessione di pesca non esime il beneficiario dagli obblighi e adempimenti di legge relativi al T.U. sulle opere idrauliche di competenza del Genio Civile di Nuoro;

Determina

Art. 1

E' autorizzata all'Associazione Turistica Pro-Loce Gavoi con sede in Gavoi la concessione di pesca sportiva da terra nel lago di Gusana, con esclusione delle zone interessate dalle opere di presa delle condotte forzate e dalla diga.

Art. 2

La concessione ha la durata di anni cinque (5) con decorrenza dal 10/04/2004 ed alla scadenza potrà essere rinnovata.

Art. 3

Il canone annuo è determinato in € 258,23 (duecentocinquantaotto/23) e sarà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e corrisposto anticipatamente mediante versamento sul c.c.p. n° 4093 alla Tesoreria Regionale - Banca Nazionale Lavoro di Cagliari, la ricevuta del versamento dovrà essere inviata all'Ufficio che autorizza, quale prova dell'avvenuto pagamento ed il mancato invio comporterà la revoca della concessione.


Art. 4

Restano in vigore tutti gli obblighi e gli adempimenti indicati nella determinazione n° 2703 del 16/11/1998, che si rinnova.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 13 agosto 2004

Corda



CONCESSIONE DI PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI GUSANA

A \_\_\_\_\_ B tratto di libera pesca

Individuazione geografica in scala 1:25000

ASSESSORATO  
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO CONSERVAZIONE  
DELLA NATURA E DEGLI HABITAT  
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA  
ED ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA  
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-  
RETTORE DEL SERVIZIO 22 ottobre 2004,  
n. 2368/V.

**D.P.R. 120/03 art. 6 - Rilascio approvazione al progetto per realizzazione di una struttura agrituristica in località Teni is Bias - Comune di Seui.**

Il Direttore del Servizio  
omissis

Considerato che è stata presentata la relazione per la valutazione d'incidenza relativa al progetto "Realizzazione di una struttura agrituristica in località Teni in Bias", in territorio comunale di Seui;

Considerato che il suddetto progetto interessa il Sito di Importanza Comunitaria ITB 001103 (Monti del Gennargentu), proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della direttiva 92/43/CEE;

omissis  
Determina  
Art. 1

Si rilascia approvazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 120/2003 richiamato nelle premesse, alla realizzazione del progetto in questione, con le seguenti prescrizioni:

- Attuare tutte le misure di mitigazione proposte nella relazione di valutazione di incidenza;
- I lavori di costruzione non potranno essere eseguiti nei mesi compresi fra aprile e luglio, periodi riproduttivi delle seguenti specie animali di interesse comunitario: Podarcis tiliguerta, Chalcides ocellatus, Colaber viridiflavus;
- Al fine di limitare le interferenze con la fauna locale, posizionare eventuali punti di illuminazione esterni al fabbricato (area parcheggio) solo dove strettamente necessario utilizzando lampioni a bassa intensità luminosa, di altezza non superiore a 1 metro e proiettanti il fascio luminoso verso il basso;
- Al termine dei lavori tutti i materiali inerti, residui di lavorazione ed ogni genere di rifiuto dovranno essere rimossi e conferiti a discarica autorizzata;
- Per la barriera verde perimetrale dovranno essere utilizzate specie autoctone e localmente presenti, come Quercus ilex, Juniperus sp., Cratoegus monogyna, Acer monspessulanum, Erica sp., Arbutus unedo;

- Affidare i previsti interventi di divulgazione e sensibilizzazione sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e/o minacciate a professionisti del settore (biologi o naturalisti), individuando specialisti (botanici e faunisti) con reali competenze sulla presenza di tali emergenze e sui comportamenti da adottare perché queste non vengano compromesse;

Art. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1, accertate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3

La presente approvazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003 e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni ulteriore intervento non espressamente contemplato nelle premesse della presente determinazione dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalle norme vigenti.

Il presente provvedimento sarà inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 22 ottobre 2004

Angius

ASSESSORATO  
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI  
E BONIFICA DEI SITI INQUINATI  
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DI-  
RETTORE DEL SERVIZIO 2 novembre  
2004, n. 2415/IV.

**Determinazione n. 2068/IV del 7.9.2004: Sospensione determinazione n. 137/IV del 13.2.2002 relativa all'autorizzazione alla gestione di un Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97. Centro Ecologico Sardo Raccolta Rifiuti Speciali di Serra Paolo & C. S.n.c. Gonnese. Revoca sospensione autorizzazione.**

Il Direttore del Servizio  
omissis  
Determina  
Articolo unico

La determinazione n. 2068/IV del 7.9.2004 relativa al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione n. 137/IV del 13.2.2002 alla gestione di un Centro di raccolta per la mes-

sa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore rilasciato al Centro Ecologico Sardo Raccolta Rifiuti Speciali di Serra Paolo & C. S.n.c. Gonnese è revocata per i motivi indicati in premessa.

Cagliari, li 2 novembre 2004

per il Direttore del Servizio:  
f.to Dott.ssa Amelia Pillai

**ASSESSORATO DEL TURISMO,  
ARTIGIANATO E COMMERCIO**  
**SERVIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO  
E OPERE TURISTICHE**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO 15 novembre 2004, n. 1533.**

**POR Sardegna 2000-2006 Asse IV, Misura 4.5, Linea C) - Itinerari Turistici Integrati - Itinerario Turistico-Religioso "Cattedrali di Sardegna" - Bando 2002 - Graduatoria.**

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. n. 31 del 13/11/1998;

Visto il D.AA.GG. e Personale n. 1178 /P del 30 settembre 2004 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Credito Alberghiero ed Opere Turistiche dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Luisa Anna Marras;

Vista la nota del Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio prot. 26895 del 11/11/2004 con la quale si nomina Responsabile della Misura 4.5 "Potenziare e Qualificare l'Industria Turistica della Sardegna" la Dott.ssa Luisa Anna Marras;

Visto il Programma Operativo per gli interventi strutturali nella Regione Sardegna interessata dall'Obiettivo 1 in Italia per il periodo dall'1/1/2000 al 31/12/2006, adottato con Decisione della Commissione C(2000) 2359 dell'8/08/2000, pubblicata sul supplemento straordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 4 del 30/01/2001;

Visto il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/32 del 22/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 6 del 24/04/2001 art. 1 comma 38;

Visto il Regolamento (CE) n° 1685 del 28/07/2000 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguar-

da l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, modificato dal Regolamento (CE) n° 1105/2003.

Vista la Determinazione del Direttore di Servizio dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio n. 615 del 07/06/2002 di approvazione del Bando 2002 relativo agli Itinerari Turistici Integrati - Itinerario Turistico Religioso "Cattedrali di Sardegna" di cui al Complemento di Programmazione - POR Sardegna 2000-2006 - Asse IV- Misura 4.5, Linea C), pubblicato sul BURAS n. 19 del 29/06/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/80 del 18/07/2002, pubblicata sul supplemento ordinario del BURAS n. 26 del 06/09/2002, contenente "l'invito a presentare proposte" destinato agli Enti Locali firmatari di uno specifico accordo stipulato con la Conferenza Episcopale Sarda a valere sulla Misura 2.1 e 4.5, per la realizzazione di percorsi turistico-religiosi;

Vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 3442 del 14/11/2002, modificata con Determinazione n. 3813 del 28/11/2002, con cui viene istituita la Commissione Interassessoriale di valutazione dei progetti afferenti alle Misure 2.1 e 4.5 linea C);

Visti i verbali della Commissione Interassessoriale, ed in particolare il n. 18 del 04/03/2004 ed il n. 19 del 05/03/2004 con i quali si è provveduto all'attribuzione dei punteggi, all'approvazione della relazione finale ed alla stesura delle graduatorie (Misure 2.1 e 4.5), demandando al Direttore Generale dell'Assessorato Pubblica Istruzione per la conseguente approvazione secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 3442 del 14/11/2002;

Vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 659 del 26/03/2004 con la quale si certifica la definizione dell'istruttoria e delle graduatorie e si dispone la trasmissione alla Direzione Generale ed al Responsabile della Misura 4.5 dell'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio per i successivi adempimenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito

Determina

Art. 1

Di approvare la seguente graduatoria, certificata con Determinazione n. 659 del 26/03/2004 dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport:

<b>PROPOSTE AMMESSE</b>			
<b>ENTE</b>	<b>TITOLO PROGETTO</b>	<b>QUOTA POR</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>ALES</b>	Lavori di sistemazione spazi esterni ex seminario Tridentino e adeguamento punto di ristoro	€ 258.225,30	85
	Allestimento di spazi culturali di spettacolo nell'edificio del cinema dell'arena di S.Luigi	€ 258.225,30	85
<b>TOTALE</b>		<b>€ 516.450,60</b>	
<b>ALGHERO</b>	Punto di ristoro e camere di accoglienza ed allestimento spazi espositivi santuario N.S. Valverde	€ 298.053,00	110
	Sistemazione aree esterne, parcheggi, illuminazione e ristrutturazione piazzale N.S. Valverde	€ 270.000,00	110
<b>TOTALE</b>		<b>€ 568.053,00</b>	

<b>ENTE</b>	<b>TITOLO PROGETTO</b>	<b>QUOTA POR</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>BORUTTA</b>	Realizzazione punto di ristoro nel complesso monastico di S.Pietro di Sorres	€ 371.848,50	85
	Allestimento punto di ristoro e accoglienza sistemazione percorsi pedonali complesso S.Pietro di Sorres	€ 371.848,50	85
<b>TOTALE</b>		<b>€ 743.697,00</b>	
<b>BOSA</b>	Valorizzazione del patrimonio storico e artistico della cattedrale dell'Immacolata	€ 464.805,00	105
<b>TOTALE</b>		<b>€ 464.805,00</b>	
<b>CAGLIARI</b>	Illuminazione esterna complesso cattedrale-museo del Duomo-Episcopio e mura del castello di Cagliari e sistemazione viabilità di accesso al museo	€ 466.961,40	115
	Sistemazione e allestimento del circuito turistico del Duomo e del complesso della Cattedrale	€ 565.952,60	115
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.032.914,00</b>	
<b>CASTELSARDO</b>	Recupero e valorizzazione complesso cattedrale di S.Antonio Abate ed immobili correlati	€ 511.292,32	100
<b>TOTALE</b>		<b>€ 511.292,32</b>	
<b>FONNI</b>	Interventi di recupero e valorizzazione turistico-religioso del complesso Madonna dei Martiri	€ 511.292,32	120
<b>TOTALE</b>		<b>€ 511.292,32</b>	
<b>FORDONGIANUS</b>	Recupero e valorizzazione dell'area della chiesa di San Lussorio	€ 387.469,00	100
<b>TOTALE</b>		<b>€ 387.469,00</b>	

<b>ENTE</b>	<b>TITOLO PROGETTO</b>	<b>QUOTA POR</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>IGLESIAS</b>	<i>Adeguamento funzionale cattedrale Santa Chiara</i>	€ 697.217,72	80
	<i>Chiesa della Purissima – realizzazione di un percorso espositivo</i>	€ 335.682,30	80
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.032.900,02</b>	
<b>LANUSEI</b>	<i>Sistemazione area di pertinenza, viabilità, realizzazione impianto illuminazione Santuario Madonna d'Ogliastra</i>	€ 929.622,42	85
<b>TOTALE</b>		<b>€ 929.622,42</b>	
<b>NUORO</b>	<i>Allestimento spazio espositivo e sala convegni cattedrale di S.Maria della Neve</i>	€ 292.698,00	110
	<i>Sistemazione piazza antistante la cattedrale di Santa Maria della Neve</i>	€ 223.707,25	110
<b>TOTALE</b>		<b>€ 516.405,25</b>	
<b>ORISTANO</b>	<i>Tutela e valorizzazione del patrimonio storico della chiesa cattedrale di Santa Maria</i>	€ 522.000,00	105
<b>TOTALE</b>		<b>€ 522.000,00</b>	
<b>OZIERI</b>	<i>Riqualificazione pertinenze cattedrale Maria Immacolata</i>	€ 473.445,90	90
	<i>Strutturazione adiacenze e pertinenze basilica di S.Antioco di Bisaccio</i>	€ 558.984,60	90
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.032.430,50</b>	
<b>PORTO TORRES</b>	<i>Miglioramento accesso chiesa Balai vicino basilica S.Gavino</i>	€ 143.396,01	95
	<i>Punto di ristoro e accoglienza atrio Comita basilica di S.Gavino</i>	€ 371.764,07	95
<b>TOTALE</b>		<b>€ 515.160,08</b>	
<b>SASSARI</b>	<i>Installazione cartellonistica – chiesa di S.Nicola - cattedrale di Sassari</i>	€ 2.592,00	90
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.592,00</b>	
<b>TEMPIO PAUSANIA</b>	<i>Allestimento di spazi espositivi fissi e temporanei</i>	€ 511.292,33	85
<b>TOTALE</b>		<b>€ 511.292,33</b>	

<b>ENTE</b>	<b>TITOLO PROGETTO</b>	<b>QUOTA POR</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>USELLUS</b>	<i>Illuminazione via Santa Reparata</i>	€ 258.225,30	90
	<i>Lavori di completamento e adeguamento di un edificio storico da destinare a punto di ristoro</i>	€ 123.225,30	90
	<i>Sistemazione esterna al recinto del Santuario Santa Reparata</i>	€ 135.000,00	90
<b>TOTALE</b>		<b>€ 516.450,60</b>	
<b>TOTALE ITINERARIO RELIGIOSO</b>		<b>€ 10.314.826,44</b>	
<b>PROPOSTE NON AMMESSE</b>			
<b>ENTE</b>	<b>MOTIVO DI ESCLUSIONE</b>		
<b>BENETUTTI</b>	<i>Ente non firmatario dell'Accordo con la Conferenza Episcopale Sarda</i>		

**Art. 2**

Di dare mandato al Responsabile di Misura per i conseguenti adempimenti amministrativi, tecnici e contabili, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria ed in conformità al POR ed al Complemento di Programmazione;

**Art. 3**

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna (BURAS) e sarà inserita sul sito Internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna: [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it);

**Art. 4**

Della presente determinazione, ai sensi dell'Art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre n. 31, sarà data comunicazione all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

Cagliari, li 15 novembre 2004

Marras